



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE 4 GESTIONE TERRITORIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Ordinanza n. 4 del 02/02/2026

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N.12 “S.S. N.88 DEI DUE PRINCIPATI” - ORDINANZA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO AI SENSI DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA d.lgs. 285 del 30/4/1992 e s.m.i. NEI PRESSI DEL BIVIO S.P. N.13 FRAZIONE DI BAGNARA SITO NEL COMUNE DI SANT’ANGELO A CUPOLO - COORDINATE 41.056641 N - 14.781979 E, A CAUSA DI UN MOVIMENTO FRANOSO, DAL GIORNO 02/02/2026 E FINO ALL’ESPLETAMENTO DELLE NECESSARIE VERIFICHE E/O DELL’ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- la strada provinciale n. 12 ricalca il tratto della ex “S.S. N.88 DEI DUE PRINCIPATI” per il tratto ricadente nella Provincia di Benevento, dalla progressiva iniziale 56+530 presso bivio di Chianche (AV) alla progressiva 64,290 presso Benevento in via Avellola e si estende quindi nella Provincia di Benevento per circa 7,400 Km;
- nella mattina del 25 gennaio 2026, per cause in corso di accertamento, si è verificato un movimento franoso a circa 300 metri direzione Benevento dal bivio con la S.P. n.13 “Bagnara”, che ha invaso la sede stradale di terra, fango e alberi per una luce pari a circa 40 metri e per la sua intera larghezza;
- nell’immediatezza dell’evento è intervenuto sul posto personale dei VV.F. per la messa in sicurezza dell’area;
- è intervenuta, inoltre, Ditta di manutenzione per conto di questa Amministrazione per la delimitazione stradale e l’apposizione di apposita segnaletica;
- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, con Nota prot. U.0000887 del 25/01/2026 ha raccomandato di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- con Ordinanza di chiusura temporanea al traffico Prot. n.1850 del 26/01/2026 veniva interdetta la circolazione al traffico nel predetto tratto della S.P. n.12 in attesa di approfondimenti tecnici oltre che dei lavori di messa in sicurezza;

CONSIDERATO CHE:

- questa Amministrazione, per il tramite di propria Ditta di manutenzione, ha effettuato i lavori di pulizia della sede stradale e messa in sicurezza temporanea del movimento franoso;
- nel precitato tratto di strada sono state realizzate opere che consentono il transito a senso unico alternato;

VALUTATO unitamente ai Sindaci della zona la necessità di una riapertura, anche parziale, della circolazione stradale;

RITENUTO per le motivazioni esposte, possibile la revoca dell’ordinanza di chiusura al traffico Prot. n.1850 emessa in data 26/01/2026 e la contestuale istituzione del senso unico alternato per il tratto di strada della S.P. n.12 (coordinate 41.056641 N - 14.781979 E) nei pressi del bivio S.P. n.13 frazione di Bagnara sito nel comune di Sant’Angelo a Cupolo;

VISTO

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art 5 e 6 del D.Lgs n. 285 del 30/4/92, come modificata dal D.Lgs. n. 360 del 10/09/1992 (Codice della Strada) ;
- il regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 1992 e ss.mm.ii.;
- il DM. Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 recante il Disciplinare Tecnica relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo per interruzioni;

ORDINA

per le esigenze su indicate,

- **LA REVOCA DELL'ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO LUNGO LA S.P. N.12 "S.S. N.88 DEI DUE PRINCIPATI" PROT. N.1850 EMESSA IN DATA 26/01/2026 E LA CONTESTUALE ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO LUNGO LA S.P. N.12 NEI PRESSI DEL BIVIO S.P. N.13 FRAZIONE DI BAGNARA SITO NEL COMUNE DI SANT'ANGELO A CUPOLO (COORDINATE 41.056641 N - 14.781979 E) DAL GIORNO 02/02/2026 E FINO ALL'ESPLETAMENTO DELLE NECESSARIE VERIFICHE E/O DELL'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE.**
- **L'APPOSIZIONE DI SEGNALETICA NEL TRATTO INTERESSATO DI LIMITE DI VELOCITA' 10 Km/h E RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA (STRETTOIA ASIMMETRICA);**

DISPONE

Che l'impresa LA NUOVA TECNICA S.r.l. affidataria del servizio di manutenzione delle strade provinciali del Comparto 1 – Hinterland Benevento, posizioni e mantenga in essere regolare e chiara segnaletica stradale, secondo le norme previste dal Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento d'attuazione, D.P.R. n. 495 del 1992, sollevando l'Amministrazione provinciale da responsabilità civili e penali verso terzi per qualunque danno possa derivare per effetto della stessa;

AVVERTE ED INFORMA

Che sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di polizia cui all'art. 12 del Codice della Strada.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Che ai sensi dell'Art. 37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)



PROVINCIA di BENEVENTO

La presente Ordinanza Dirigenziale 4 del 02/02/2026 viene pubblicata all'ALBO ON-LINE dell'Ente con
n. 276 del 02/02/2026 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to **Palmina Vivolo**



Il Segretario Generale
F.to **Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis**